

## **DIRITTO DI CRONACA, GIORNALISMO D'INCHIESTA E DI CRONACA GIUDIZIARIA.**

**La giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine al diritto di cronaca, giornalismo d'inchiesta e di cronaca giudiziaria.**

### **1. Premessa.**

Signori,

voglio anzitutto dirvi che con vero piacere sono ritornato in questa città di Catanzaro, dove ho lavorato per tre anni come Presidente della Corte di appello, e alla quale sono rimasto legato da vincoli di affetto che perdurano nel tempo; ringrazio perciò per l'invito a questo convegno tutto il Consiglio dell'ordine degli avvocati, il suo giovane presidente Antonello Talerico e la moderatrice del nostro incontro, Maria Gemma Talerico.

Il compito assegnatomi è quello di intrattenervi sul così detto giornalismo d'inchiesta e di cronaca giudiziaria; tema che mi è particolarmente caro perché oltre ad avere esercitato la professione di magistrato per 50 anni, sono anche giornalista pubblicista da quasi 40 anni, avendo a lungo scritto articoli su questioni di diritto per un glorioso giornale, L'Ora di Palermo.

### **2. Introduzione al tema.**

Ovviamente il fulcro della mia relazione è quello della scriminante del diritto di cronaca; ma di tale scriminante io mi limiterò a discutere con voi solo in ordine all'ambito della sua applicazione tutte le volte in cui il giornalista non si sia limitato a riportare una notizia appresa da determinate fonti di informazione e a controllarne la sua verità oltre al requisito dell'interesse pubblico, ma abbia realizzato un comportamento più complesso, di tipo attivo, per procurarsi la notizia e dimostrarne sia la fondatezza che l'interesse pubblico alla sua conoscenza: realizzando in tal modo, appunto, il così detto giornalismo d'inchiesta.

Ebbene, le attività riconducibili a siffatta forma di giornalismo sono di varia natura e le possibilità di riconoscere alle molteplici fattispecie l'applicabilità del diritto di cronaca mutano a seconda dei diversi eventi, come dimostra lo studio della casistica giurisprudenziale della Corte di cassazione, oggetto del mio intervento.

Da tali interessanti casi, che riporterò tra breve, si possono ricavare alcuni principi guida (pur se non pacifici) finalizzati a fissare il confine fra le ipotesi in cui può essere invocato il diritto di cronaca in funzione scriminante e quelle in cui, invece, tale il diritto di cronaca non può escludere un illecito penale commesso dal giornalista.

### **3. Una prima fattispecie in cui il diritto di cronaca non costituisce scriminante.**

Iniziamo con una sentenza della Corte di cassazione che condivido (quasi) in pieno, la numero 4699 del 12 gennaio 2010, così massimata: *il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei*

*diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale.*

Per il vero la prima parte della massima potrebbe essere fuorviante (come tra breve vedremo), ma il principio che si ricava dalla lettura dell'intera decisione è sufficientemente chiaro.

Il fatto che aveva dato origine al caso è il seguente: due giornalisti, volendo fare un articolo sui disservizi della giustizia, avevano sottratto il fascicolo di una causa civile da uno degli armadi collocati al primo piano del palazzo di giustizia del tribunale di Pavia, lo avevano portato fuori dell'edificio, lo avevano fotografato e rimesso al suo posto e poi avevano predisposto il relativo servizio sul giornale.

Nel giudizio di primo grado, il Giudice dell'udienza preliminare di Pavia aveva prosciolto i due perché il fatto non costituisce reato, ritenendo insussistente il dolo richiesto dalla fattispecie prevista dall'art. 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose), e configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica.

Avverso la suddetta decisione propose ricorso il Procuratore della Repubblica di Pavia denunciando violazione di legge per due motivi:

- la causa di giustificazione applicata dal GIP era configurabile solo in relazione a condotta realizzante il reato di diffamazione a mezzo stampa e non in relazione a "qualsiasi condotta posta in essere dal giornalista";

- gli imputati non avevano documentato un fatto avvenuto in loro presenza e commesso da altri, ma avevano essi stessi "creato la notizia" sottraendo il fascicolo dagli armadi del Tribunale, portandolo all'esterno e documentando fotograficamente le varie fasi: doveva pertanto escludersi che il "fine dimostrativo e sociale" perseguito potesse scriminare "qualsiasi condotta posta in essere, sol perché di tale condotta" si rendesse "poi conto sulla stampa, esplicitando tale fine", legittimandosi altrimenti anche la commissione di reati strumentali alla dimostrazione di un assunto, come, ad esempio, la consumazione di rapine volte a 'saggiare' l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza o della reazione di polizia.

Il ricorrente deduceva inoltre che il dolo richiesto per la sussistenza del reato ex art. 351 cod. pen. è quello generico, con la conseguente irrilevanza del fine che anima l'agente e dell'intento di immediata restituzione di quanto sottratto momentaneamente.

La Corte di cassazione, investita del ricorso, affermò che le critiche mosse dal pubblico ministero in ordine alle argomentazioni per le quali il GUP aveva prosciolto i due imputati erano corrette, ma respinse il gravame - ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - per una diversa ragione.

I giudici della legittimità affermarono infatti che le due argomentazioni del GUP (in parte anche contraddittorie tra loro, la mancanza del dolo e l'esistenza della causa di giustificazione) erano erronee in diritto perché trattandosi di reato a dolo generico, le ragioni dell'eventuale sottrazione erano irrilevanti; e inoltre perché il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti

esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale.

Gli stessi giudici osservarono tuttavia che emergeva dalla stessa sentenza impugnata una condotta che, nella sua materialità di riferita assoluta immediatezza, non era riconducibile alla nozione normativa di sottrazione e che, pertanto, non sussisteva l'elemento oggettivo del reato contestata (ma su questo punto non sarei d'accordo perché mi sembra che il concetto di sottrazione sia stato visto in maniera non conforme alla giurisprudenza da sempre consolidata della Corte).

In ogni caso, il principio di diritto che condivido appieno è che il giornalista non può commettere un reato per costruire una notizia che si fonda in buona sostanza sull'azione delittuosa da lui posta in essere.

#### **4. Una precisazione in ordine al principio massimato alla suddetta sentenza.**

Ciò non significa che il giornalista non possa creare il fatto di cui dà notizia, come potrebbe erroneamente desumersi dalla massima che ho citato, ma anche dalle seguenti parole contenute nella motivazione della sentenza in esame, prima riferite: *"il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita"*; e infatti, se il giornalista "concretizza" (uso le parole della sentenza) un fatto senza commettere reato ben può riferirne ed essere discriminato dal delitto di diffamazione.

A questo proposito devo citare un'interessante sentenza in materia civile della Corte di cassazione, la numero 16236 del 6 maggio - 9 luglio 2010, nella quale i giudici della legittimità hanno confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo nel quale si denunciava l'inattendibilità dei risultati di analisi cliniche effettuate da un laboratorio, al quale erano stati consegnati campioni di tè spacciati per campioni di urina, senza che tale inganno fosse rilevato nel corso delle analisi.

Ma in siffatta ipotesi è evidente la differenza con la fattispecie dei giornalisti che avevano sottratto un fascicolo processuale, violando l'articolo 351 cod. pen., presa prima in esame: e in vero, il fatto di chiedere che sia analizzato un finto reperto organico - tè invece di urine - per dimostrare l'inattendibilità di un laboratorio di analisi non integra di per sé un fatto penalmente rilevante.

#### **5. Un'ipotesi particolare del giornalismo di inchiesta in cui la scriminante viene esclusa.**

Un discorso particolare merita il giornalismo d'inchiesta quando sia ricollegato alla raccolta di elementi di prova di fatti penalmente rilevanti in modo del tutto autonomo rispetto a una inchiesta giudiziaria o fornisca - parallelamente a una inchiesta giudiziaria - proprie ricostruzioni o valutazioni diverse rispetto a quelle effettuate dalle autorità procedenti all'accertamento di reati.

Su tale tema la giurisprudenza è costante nell'escludere la scriminante.

Particolarmente chiara è – a tale fine – la sentenza della Corte di cassazione numero 3674 del 1° febbraio 2011 (giornalista Gomez Homen, parte offesa Berlusconi), nella cui motivazione i giudici della V sezione penale hanno testualmente affermato che *"rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E' quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo a-garantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione"*.

E la stessa sentenza conclude, peraltro, affermando perentoriamente quanto segue: *"a ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività"*.

La suddetta decisione, citata per la sua chiarezza, ha peraltro dei precedenti nello stesso senso e in particolare:

-la sentenza numero 8031 del 2 giugno 1998, della stessa V sezione penale, che ha confermato la condanna di Eugenio Scalfari in relazione a un articolo intitolato "tradito dalle donne il boss delle tangenti", in quanto oggetto della notizia non era stato tanto il provvedimento giudiziario, quanto i fatti che lo avevano giustificato, interpretati e riferiti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica;

-la sentenza numero 7333 del 28 gennaio 2008, della I sezione penale, che ha confermato la responsabilità di Ezio Mauro per una diffamazione ai danni di tale Francesco Fallica.

Questi i fatti: un articolo di stampa della Repubblica dal titolo "chiedeva il pizzo in rima", di fattura redazionale, affermava tra l'altro testualmente: "chiedeva il pizzo al telefono cantando per evitare di incespicare sulle parole, visto che è affetto da balbuzie. Francesco Fallica, 50 anni, mafioso del clan Morabito - Stimoli di Paternò... aveva escogitato questo sistema per fare arrivare la richiesta di denaro ai commercianti...è bastato mettere sotto controllo le utenze telefoniche di negozianti per registrare i messaggi tragicomici del telefonista balbuziente. Uno in particolare dove Fallica chiedeva 50 milioni per il pizzo ad un imprenditore locale".

E però, i giudici del merito prima e poi quelli della Corte di cassazione hanno ritenuto che l'articolo dovesse essere ritenuto diffamatorio in quanto travalicava i limiti propri del diritto di cronaca poiché l'articolista non si era limitato a dare la notizia dell'arresto del Fallica per il reato di estorsione, ma aveva inserito nel contesto dei dati che non erano veri già in base a quanto

emergente dagli atti relativi all'arresto e cioè l'oggetto della estorsione (non era vero che fosse stato chiesto un pizzo di cinquanta milioni di lire, ma solo la dazione di telefoni cellulari) e le modalità della richiesta estorsiva, non risultando affatto dalla richiesta e dalla motivazione della misura che fosse stato proprio il Fallica a fare le telefonate e tanto meno che la richiesta fosse stata fatta cantando e balbettando.

Quindi la suddetta decisione, ma anche altra decisione sia pure di annullamento, e cioè la sentenza numero 54496 del 29 settembre 2018, del pari della V sezione penale, hanno concordemente affermato che "la cronaca giudiziaria è lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario sono utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterprete i fatti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica".

#### **6. Una fattispecie apparentemente simile, ma diversa nella sostanza.**

Apparentemente simile, ma nella sostanza diversa, è la fattispecie di cui si è occupata la Corte di cassazione, con la sentenza numero 9337 del 12 dicembre 2012 (depositata il 27 febbraio 2013), con la quale si è stabilito che rientra nel diritto di cronaca (con la conseguenza che non sono punibili eventuali conseguenze diffamatorie che potrebbero conseguire alla pubblicazione dell'inchiesta), sottolineare, nel corso di una inchiesta giornalistica, con argomentazioni motivate e non calunniose e senza anticipare giudizi di responsabilità, la presenza di forti elementi di sospetto della commissione di determinati reati, sollecitandosi al contempo un intervento degli organi di controllo e della autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali attività illecite.

Il caso era nato dalla circostanza che una giornalista televisiva, nel corso di una inchiesta sulla sofisticazione dell'olio d'oliva nel territorio pugliese, aveva rilevato la presenza di alcuni elementi per sospettare una diffusa attività di sofisticazione dell'olio di oliva e pertanto aveva chiesto chiarimenti al responsabile di uno dei principali stabilimenti operanti sul territorio e sollecitato l'opportunità di un incisivo intervento degli organi di controllo finalizzati a impedire attività di sofisticazione alimentare.

In particolare, i giudici della legittimità hanno affermato che "*escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo*" e "*sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere*"; questo perché "*il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto*"; e gli stessi giudici hanno

aggiunto che *"pretendere la censura a priori del giornalismo esplicito mediante la denuncia di sospetti di illeciti, significherebbe degradare fino ad annullarlo il concetto stesso di sospetto e di giornalismo di inchiesta: dovendo piuttosto il sospetto, che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero"*.

## **7. Il problema se il diritto di cronaca possa costituire scriminante per i reati commessi dal giornalista al fine di procurarsi la notizia.**

Diverse dalle fattispecie fin qui esaminate - anche se presentano indubbe analogie - sono i casi in cui il giornalista commette un reato al fine di procurarsi la notizia da pubblicare.

### **7.1. La sentenza della I sezione penale, numero 27984 del 6 luglio 2016.**

In questi casi la giurisprudenza ha, in taluna occasione, affermato che il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia, ma non per quelli compiuti al fine di procurarsi la notizia.

Così si esprime in termini assai chiari una pregevole sentenza della Corte di cassazione, la numero 27984 del 6 luglio 2016, redatta da un magistrato catanzarese, il consigliere Palma Talerico.

La vicenda che ha dato luogo al processo è la seguente: in occasione di manifestazioni del movimento "NO TAV", era stata emanata, in data 30 novembre 2011, un'ordinanza prefettizia che interdiceva in quella zona la circolazione di persone e mezzi; tale ordinanza era stata legittimamente emanata per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse all'avvio del cantiere della galleria propedeutica al tunnel di base della nuova linea ferroviaria Torino Lione e al fine di vietare l'ingresso e lo stazionamento di persone e mezzi estranei allo svolgimento dei lavori nell'area del cantiere e nelle zone limitrofe, perdurando una situazione notevolmente sensibile come era dimostrato dalle manifestazioni del movimento NO TAV in programma.

Ciononostante, una giornalista si era introdotta in quell'area - dove un gruppo di ragazzi con delle corde tentavano di rimuovere gli sbarramenti posizionati al fine di impedire il passaggio, facendoli rovinare a terra - violando il disposto del suddetto provvedimento prefettizio ed era stata perciò condannata per la violazione dell'articolo 650 cod. pen. alla pena di 100 euro di ammenda.

Il suo difensore aveva proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 650 cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in presenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

Ma la Corte respinse il ricorso osservando che *"il diritto di cronaca può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi con la pubblicazione e la diffusione della notizia e non per quelli*

*compiuti al fine di procacciarsi la notizia"; e aggiunte testualmente – al fine di chiarire le ragioni di quella decisione - che "sarebbe davvero singolare, ad esempio, se un giornalista potesse introdursi, con la violenza e contro la volontà del dominus, all'interno di una abitazione privata allo scopo di intervistare un soggetto – sia pure di grande rilevanza pubblica e giornalistica - che si trovi in quel luogo, senza per ciò rispondere dei delitti di violenza privata e di violazione di domicilio".*

## **7.2. La sentenza della seconda sezione penale, numero 38277 del 7 giugno 2019.**

In diverso avviso è invece andata una recentissima sentenza della seconda sezione penale della Corte di cassazione, emessa da un collegio di cui fa parte un altro magistrato catanzarese, il consigliere Antonio Saraco.

Tale sentenza, la numero 38277 del 7 giugno 2019, previa interpretazione convenzionalmente orientata dell'art. 51 c.p. in relazione all'art. 10 Conv. EDU, ha ritenuto che la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca operi anche in riferimento al delitto di ricettazione commesso per procurarsi la notizia pubblicata, e non soltanto in riferimento ai reati commessi con la pubblicazione dell'articolo.

Nel caso in esame, due giornalisti erano stati dichiarati colpevoli dalla Corte di appello di Milano di concorso - con soggetto nelle more deceduto - nella ricettazione di un *CD rom* contenente telefonate illecitamente registrate ex art. 617 c.p. sulla linea telefonica d'ufficio del direttore della COOP di Vigevano, ceduto dai titolari della società che gestiva la sicurezza in COOP LOMBARDIA – al fine di consentire ai due di realizzare un servizio giornalistico sfruttando il contenuto delle predette intercettazioni illecite; i difensori dei suddetti giornalisti avevano perciò proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza degli artt. 43, 51 e 648 c.p., nonché 21 Cost. e 10 Conv. EDU per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca.

In accoglimento del suddetto motivo di impugnazione, con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, i giudici della legittimità hanno ritenuto che l'art. 10 della Convenzione EDU, come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla sentenza emessa dalla *Grande Chambre* il 21 gennaio 1999 nel caso *Fressoz et Roire c. Francia*, imponga d'interpretare l'art. 51, comma 1, prima parte cod. pen., nel senso che la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione a eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima.

Tuttavia, sempre con riguardo ai limiti intrinseci di operatività della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, il Collegio ha affermato testualmente che l'art. 10, § 2, della Convenzione EDU "*legittima l'imposizione di limiti alla libertà di stampa soltanto se finalizzati a tutelare la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la pubblica sicurezza, a prevenire la commissione di reati, a proteggere la salute e la morale pubblica, la reputazione*

o i diritti dei terzi, ad impedire la divulgazione di informazioni riservate, a garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Pertanto, la sentenza della Corte di appello di Milano è stata annullata con rinvio ad altra sezione della stessa corte, con le seguenti prescrizioni:

*"ferme restando:*

*- la consapevolezza che gli odierni ricorrenti avevano della provenienza illecita delle notizie pubblicate;*

*- la corrispondenza al vero delle notizie pubblicate, ai fini della configurabilità in concreto della causa di giustificazione de qua occorrerà valutare:*

*- se la pubblicazione degli articoli in contestazione apportasse un contributo ad un dibattito pubblico su un tema di interesse generale (quello della tutela dei diritti dei lavoratori in relazione ai controlli occulti) oppure avesse unicamente lo scopo di arrecare pregiudizio a COOP LOMBARDIA, concorrente commerciale di ESSELUNGA e quindi del Caprotti;*

*- se, essendosi gli odierni ricorrenti procurati le notizie d'interesse pubblico divulgate attraverso la commissione di una ricettazione, nelle particolari circostanze del caso concreto l'interesse d'informare la collettività prevalesses sui "doveri e responsabilità" che gravano sui giornalisti;*

*- se, ai predetti fini, possa assumere rilievo la procurata intromissione di un terzo (il defunto Caprotti)".*

#### **8. La necessità di risolvere il conflitto tra le due decisioni da ultimo menzionate.**

Esiste dunque un profondo contrasto tra le due decisioni della prima e della seconda sezione penale della Corte di cassazione che è necessario dirimere al più presto; e la via per dirimerlo è – a mio avviso – non quella di attendere altre sentenze che possano consolidare una delle due tesi, ma il ricorso immediato alle sezioni unite.

Ho, infatti, sempre sostenuto che senza le decisioni dell'organo supremo della legittimità, ai giudici del merito è in ogni caso lasciata la scelta tra due tesi opposte, anche se una delle stesse dovesse, con il passar del tempo, diventare maggioritaria: e questa possibilità non favorisce certamente quell'uniforme interpretazione della legge, che la Corte di cassazione ha il compito di garantire.

Ma cosa decideranno le sezioni unite?

Non ho la sfera di cristallo per dare una risposta certa; ma avendo fatto parte per lunghi anni di quell'organo giurisdizionale, so per esperienza diretta che esso è incline a risposte di mediazione; dunque è probabile che non dica che "il diritto di cronaca non può costituire scriminante per gli eventuali reati commessi dal giornalista al fine di procurarsi la notizia", tesi da me preferita; e che stabilisca invece che il suddetto diritto potrebbe costituire scriminante anche per i reati mezzo.



Ma ove dovessero approdare a tale tesi, i giudici delle sezioni unite sono certo che potranno delle condizioni specifiche all'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca per i reati commessi dal giornalista al fine di procurarsi la notizia.

Elenco qui alcune di queste ipotetiche condizioni, che ritengo non potranno mancare.

- Il diritto di cronaca non potrà mai costituire scriminante per i reati quali l'omicidio preterintenzionale o colposo, le lesioni personali e così via, volti a tutela della vita e della salute delle persone e neppure per i delitti contro la personalità dello Stato, volti a tutela della sicurezza nazionale o per quei reati finalizzati a tutelare la pubblica sicurezza (di questi reati è menzione anche nella sentenza della *Grande Chambre* e tra di essi rientra peraltro, la contravvenzione di cui alla sentenza della prima sezione).

- Il suddetto diritto non potrà costituire scriminante in tutte le ipotesi in cui la notizia poteva essere tempestivamente appresa senza la necessità di ricorrere a un reato.

- Sarà necessario, al fine di accertare l'applicabilità della scriminante, che i giudici del merito effettuino un bilanciamento tra i diritti di informare e di essere informati e il diritto tutelato dalla norma penale violata per procurarsi la notizia; con la conseguenza che la scriminante potrà operare solo ove il bilanciamento penda a favore del diritto di cronaca.

Probabilmente le Sezioni unite aggiungeranno anche altre condizioni; ma in ogni caso quelle che ho prima descritto (e in particolare quella relativa al bilanciamento tra i due diritti contrastanti) dimostrano che l'applicazione della scriminante sarà affidata a un'ampissima discrezionalità dei giudici, con ulteriori ricadute sicuramente non favorevoli rispetto a quell'uniforme interpretazione della legge che – come vi dicevo prima – rappresenta uno dei cardini dell'ordinamento processuale.

Ho concluso; vi ringrazio per l'attenzione.

Pietro Antonio Sirena